

S. 111 / Nr. 22 Schuldbetreibungs- und Konkursrecht (i)

BGE 54 III 111

22. Estratto della sentenza 30 aprile 1928 in causa Volonterio e Consorti.

Regeste:

Art. 56 LEF: Elenco-oneri-contestazione.

La decisione dell'Autorità di Vigilanza, colla quale fu mantenuto l'assegno, a dei creditori, del termine per promuovere l'azione di contestazione dell'elenco-oneri, non costituisce atto esecutivo a sensi dell'art. 56 LEF: può dunque essere notificata anche durante le ferie esecutive.

Betriebsferien, Lastenbereinigung.

Der Beschwerdeentscheid, durch welchen die an Gläubiger erfolgte Fristansetzung zur Klage gegen das Lastenverzeichnis im Betreibungsverfahren bestätigt wird, ist nicht eine Betreibungshandlung im Sinne des Art. 56 SchKG und kann daher auch während der Betriebsferien wirksam zugestellt werden.

Féries. Epuration de l'état des charges.

La décision de l'autorité de surveillance qui maintient le délai fixé à des créanciers pour intenter l'action en contestation de l'état des charges ne constitue pas un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP; elle peut donc être valablement communiquée pendant les fêtes.

A. - Nell'elenco-oneri di due esecuzioni a carico di Morano Guglielmo in Tenero vennero iscritti come garantiti da pegno immobiliare due crediti a favore della Banca Popolare Svizzera in Locarno. I ricorrenti avendo contestata l'esistenza di questi due crediti, subordinatamente il grado pel quale erano iscritti, con atto del 21 gennaio 1928 l'Ufficio di Locarno li diffidava a proporre entro dieci giorni l'azione di disconoscimento delle pretese in discorso.

Seite: 112

Da questo provvedimento i ricorrenti si aggravavano dall'Autorità cantonale di Vigilanza domandando l'annullamento della diffida, subordinatamente, che il termine loro asseguato fosse annullato per una parte dei crediti in discorso e, inline, che la decorrenza del termine venisse sospesa finchè fossero deposte presso l'Ufficio le pezze giustificative dei crediti iscritti all'elenco.

B. - Con decisione del 23 marzo u.s. l'Autorità cantonale di Vigilanza respinse il gravame facendo capo dall'art. 39 RRF.

C. - La decisione fu intimata ai ricorrenti il giorno 4 aprile, cioè entro le ferie esecutive di Pasqua. Da questo fatto essi prendono argomento per domandare nel loro ricorso al Tribunale federale del 6 Aprile u.s., che gli effetti della decisione querelata - obbligo di proporre l'azione in discorso entro 10 giorni - vengano rinviati alla fine delle ferie, cioè al 16 aprile (art. 56 LEF). Nel merito, ripropongono a giudicare le conclusioni dedotte in sede cantonale.

Considerando in diritto:

1.- Sulla domanda di rinvio degli effetti della decisione querelata.

Perchè la decisione di un'Autorità di Vigilanza possa essere considerata come un atto esecutivo a mente dell'art. 56 LEF, occorre che essa sia tale da esercitare un'azione diretta sull'esecuzione (JAEGGER, Commento 3 all'art. 56). Quest'ipotesi non si verifica nella fattispecie. Nel ricorso all'Autorità cantonale di Vigilanza, i ricorrenti hanno bensì chiesto che al gravame fosse accordato effetto sospensivo a stregua dell'art. 36 LEF. Ma essi non pretendono nemmeno, che questa domanda sia stata accolta e gli effetti del provvedimento querelato sospesi con misura provvisoria. Nonostante il ricorso l'esecuzione ha dunque proseguito il suo corso normale, e la decisione cantonale di rigetto del gravame non ha esercitato effetto qualsiasi sul corso della stessa. Il disposto

Seite: 113

dell'art. 56 LEF non è quindi applicabile nella specie nè alla decisione stessa nè alla notifica. Del resto, secondo la costante giurisprudenza, la sospensione di cui agli art. 56 e seg. LEF non concerne i termini asseguati a creditori ed a terzi (RO 41 III p. 56).

2.- ...

La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia:

Il ricorso è respinto